

2009 - 2014

Commissione per gli affari costituzionali

2011/0440(COD)

22.1.2013

PARERE

della commissione per gli affari costituzionali

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

Relatore per parere: Carlo Casini

AD\922426IT.doc PE502.078v01-00

Unita nella diversità

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – alinea

Testo della Commissione

(d) "dimora abituale": la locuzione
"dimora abituale" come definita
all'articolo 2, lettera d), primo comma, del
regolamento (CE) n. 763/2008; sono
considerate dimoranti abitualmente
nell'area geografica in questione soltanto le
persone:

Emendamento

(d) "dimora abituale": il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per ricreazione, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti medici o pellegrinaggi religiosi. Sono considerate dimoranti abitualmente nell'area geografica in questione soltanto le persone:

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione

Nell'applicare la definizione di "dimora abituale", gli Stati membri riservano ai casi speciali il trattamento previsto nell'allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione.

Emendamento

Qualora le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possano essere verificate, per ''dimora abituale'' si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri. Nell'applicare la definizione di "dimora abituale", gli Stati membri riservano ai casi speciali il trattamento previsto nell'allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione.

Emendamento 3

AD\922426IT.doc 3/5 PE502.078v01-00

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione come specificato all'articolo 2, lettere c) e d), nel termine di riferimento temporale. Qualora le circostanze precisate all'articolo 2, lettera d), punti i) o ii), non possano essere verificate, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza permanente nel termine di riferimento temporale; in tal caso, essi compiono ogni ragionevole sforzo per elaborare dati che si avvicinino il più possibile ai dati sulla popolazione di cui all'articolo 2, lettere c) e d).

Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione dimorante abitualmente come specificato all'articolo 2, lettere c) e d), nel termine di riferimento temporale. Qualora le circostanze precisate all'articolo 2, lettera d), punti i) o ii), non possano essere verificate, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza permanente nel termine di riferimento temporale; in tal caso, essi compiono ogni ragionevole sforzo per elaborare dati che si avvicinino il più possibile ai dati sulla popolazione dimorante abitualmente di cui all'articolo 2, lettere c) e d).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Ai fini della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, entro otto mesi dalla fine dell'anno di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale, come definita all'articolo 2, lettera c), nel termine di riferimento temporale. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri non trasmettono dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza legale o dichiarata nei registri nel termine di riferimento temporale.

Emendamento

Ai fini della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, entro otto mesi dalla fine dell'anno di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale, come definita all'articolo 2, lettera c), nel termine di riferimento temporale.

PROCEDURA

| Titolo | Statistiche demografiche europee |
|--|---|
| Riferimenti | COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | EMPL 17.1.2012 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | AFCO 22.11.2012 |
| Relatore per parere Nomina | Carlo Casini 27.11.2012 |
| Esame in commissione | 26.11.2012 18.12.2012 21.1.2013 |
| Approvazione | 22.1.2013 |
| Esito della votazione finale | +: 17 -: 4 0: 0 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Sandrine Bélier, Zuzana Brzobohatá, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Helmut Scholz |